

## **COMUNE DI CUSANO MILANINO**

### **CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.**

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) , dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Comunale sui Servizi (TASI), della Tassa Rifiuti comunque denominata (Tariffa Rifiuti TIA, TARES, TARI), della Tosap e altre entrate tributarie e patrimoniali, secondo la normativa vigente, per un importo presunto annuo di circa €. 540.000,00. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le entrate patrimoniali sono incluse le rette della mensa scolastica e degli asili nido, pre e post scuola, affitti, pigioni, recupero spese legali e di giudizio, risarcimenti e i rimborsi spese a seguito sentenze esecutive, contenzioso appalti, recupero consumi, utenze e spese condominiali, recupero somme indebitamente e/o erroneamente versate dal Comune, interessi e rivalutazioni monetarie per ritardati pagamenti.

Il Comune si impegna a trasmettere l’elenco nominativo dei debitori con i dati identificativi e gli importi necessari per le operazioni conseguenti nel formato ritenuto più opportuno.

La società concessionaria provvederà al ricalcolo degli interessi dovuti per legge.

#### **Articolo 2**

##### **MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO**

La società concessionaria provvede, tramite la procedura dell’ingiunzione fiscale e/o tramite ruolo coattivo e nelle altre forme previste dalla legge, al recupero delle entrate non riscosse dal Comune in via ordinaria, tramite le procedure esecutive e senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti al Comune di Cusano Milanino, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

La riscossione coattiva, qualora non fosse realizzata tramite l’ingiunzione fiscale come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i, è attuata secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e successive modifiche, in quanto compatibili.

In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l’impossibilità di recuperare il credito.

### **Articolo 3**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata dell'affidamento è stabilita in tre anni con decorrenza dal 01/01/2015, indipendentemente dalla data della sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione in essere, il Comune di Cusano Milanino non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la società concessionaria potrà essere obbligata a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza, per un tempo massimo di sei mesi (cosiddetta "proroga tecnica").

Si applica altresì l'articolo 13 per le procedure in corso alla scadenza della concessione.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune di Cusano Milanino si impegna ad affidare al Concessionario solo crediti liquidi, certi ed esigibili.

Il Comune fornisce ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

### **Articolo 5**

#### **OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

E' onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.

Il Concessionario dovrà garantire con oneri a suo carico le seguenti attività:

- 1) dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo la società si impegna non oltre sessanta giorni lavorativi alla notifica di tutti gli atti, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche, e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizionale. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, il modello di ingiunzione dovrà essere concordato con il Comune di Cusano Milanino;
- 2) in caso di notifiche negative, la società provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica. La notifica degli atti deve avvenire anche personalmente e anche in orari extra lavorativi;

- 3) attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate (pignoramento dei beni mobili, pignoramento del quinto della retribuzione, pignoramento dei beni immobili tramite iscrizione di ipoteca legale e comunque con tutti i mezzi esecutori previsti dalla legge), in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- 4) sarà cura del concessionario verificare di volta in volta la possibilità di ricorrere allo strumento del fermo amministrativo come procedura alternativa e complementare al pignoramento mobiliare, che dovrà effettuare direttamente nella procedura ACI-PRA;
- 5) nel caso in cui la procedura del fermo auto non dia esito positivo si ricorrerà immediatamente al pignoramento mobiliare;
- 6) attraverso il pignoramento mobiliare la società procede con la vendita dei beni pignorati nei termini e nei modi previsti dalla legge. Per i pignoramenti mobiliari con esito negativo, su indicazione e consultazione degli uffici Comunali, la società avrà cura di intraprendere il pignoramento di eventuali crediti presso terzi o il pignoramento del quinto dello stipendio;
- 7) se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici Comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata, con richiesta di scarico per inesigibilità senza alcuna richiesta di rimborso spese all'ente;
- 8) inoltre il Concessionario della riscossione coattiva dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva;
- 9) tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e annullamenti;
- 10) il Concessionario deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili al Comune di Cusano Milanino senza alcun costo a carico dell'Ente;
- 11) procedere al versamento del contributo IFEL previsto sull'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull'intero ammontare delle somme riscosse;
- 12) fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall'Amministrazione Comunale;
- 13) rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti;

- 14) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- 15) costituirsi negli eventuali processi davanti gli organi di giurisdizione;
- 16) rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
- 17) il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 18) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione di servizio, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

## **Articolo 6**

### **MODALITA' DI INCASSO**

Il Comune di Cusano Milanino autorizza la società concessionaria ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- modello F24 ove previsto;
- bollettino di conto corrente postale;
- strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
- in contanti presso gli sportelli del Concessionario;
- altri canali che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno attivare.

Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.

Il Comune può autorizzare piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – per una durata massima di mesi dodici e chiedere eventuale fidejussione bancaria a garanzia della rateazione concessa fatto salvo quanto già previsto dalle norme vigenti

A richiesta dei debitori il Comune può eccezionalmente concedere, dilazioni di durata superiore a tale termine.

## **Articolo 7**

### **CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO**

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune di Cusano Milanino riconoscerà alla società concessionaria un aggio non superiore alla percentuale risultante dagli esiti di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi.

Il Comune autorizza il Concessionario a prevedere esclusivamente a carico del contribuente il rimborso delle spese postali e di notifica o ri-notifica degli atti ingiuntivi e spese varie per un importo massimo di euro quindici (euro 15/00) a pratica.

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata dalla tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e ss.mm.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, anche a seguito di annullamento dell'ingiunzione da parte dell'ente creditore tutte le spese sono a carico del concessionario.

Nessuna altra spesa oltre a quelle sopra indicate può essere richiesta ai contribuenti.

Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previste dal presente capitolato.

Il compenso è assoggettabile all'I.V.A. in regime di esenzione, ai sensi dell'articolo 10 DPR 633/1972 per il servizio reso relativo alle entrate tributarie, mentre sarà assoggettato all'aliquota IVA di legge per le altre entrate patrimoniali.

### **Articolo 8**

#### **REVISIONE CORRISPETTIVO**

L'aggio di spettanza per tutta la durata della concessione non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

### **Articolo 9**

#### **RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE**

La società concessionaria, provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui alla presente concessione.

I versamenti eseguiti dai contribuenti, devono essere riversati alla Tesoreria Comunale al lordo del compenso di propria spettanza, con cadenza offerta in sede di gara e comunque non oltre la prima decade del trimestre successivo all'avvenuto incasso.

Entro lo stesso termine deve pervenire, tramite PEC (posta elettronica certificata), al Comune una specifica rendicontazione predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell'importo lordo riscosso nel mese di riferimento, del compenso trattenuto, dell'importo netto versato di competenza del Comune e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti.

Per il ritardato riversamento delle somme riscosse il Comune di Cusano Milanino applicherà un'indennità di mora pari al saggio degli interessi legali maggiorato di 2 punti percentuali.

### **Articolo 10**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario è obbligato, prima di sottoscrivere il contratto di concessione, a costituire una garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm., ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/06, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad escussione sulla fideiussione.

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la fideiussione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione della concessione per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevando l'importo dal compenso globale di aggiudicazione.

Alla scadenza della concessione la fideiussione verrà svincolata nei modi di legge.

La fideiussione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

### **Articolo 11**

#### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI - ASSICURAZIONI**

Le attività oggetto della concessione devono essere realizzate a regola d'arte, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente Capitolato, in maniera da non configurare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune di Cusano Milanino.

La società concessionaria è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.

### **Articolo 12**

#### **ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.

Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

### **Articolo 13**

#### **OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Per i servizi in concessione, il Concessionario, è tenuto a concludere tutte le procedure in essere originate dalle partite consegnate dall'Ente anche oltre la data di scadenza della concessione.

Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Cusano Milanino sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

#### **Articolo 14** **PENALI**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che arrecano al Comune qualunque tipo di danno, alla società concessionaria possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, che vanno da un minimo di euro cento (euro 100/00) fino ad un massimo di euro millecinquecento (euro 1.500/00), fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.

#### **Articolo 15** **VARIAZIONI E RECESSO**

La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

#### **Articolo 16** **SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO**

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali.

La liquidazione delle spese contrattuali sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

#### **Articolo 17** **TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati forniti dal Comune di Cusano Milanino o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 18** **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006. Si applica l'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria. Il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di subappalto, anche parziale.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

**Articolo 19**  
**FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza sezione distaccata di Desio, competente territorialmente per il Comune di Cusano Milanino.

**Articolo 20**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.